



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

## CORTE FEDERALE D'APPELLO

III SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDI' 11 LUGLIO 2019

### 1. Ricorso PRESIDENTE FEDERALE

avverso l'incongruità della sanzione inflitta al calc. Corazza Giulio seguito gara ASD Vigonovo/USD Gravis del 3.3.2019 - campionato Seconda Categoria Girone A (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pordenone Com. Uff. n. 59 del 29.3.2019)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica a tutto il 31.12.2019.

### 2. Ricorso ASD NUOVO LATINA ISONZO

avverso le sanzioni della penalizzazione in classifica di punti 1 da scontarsi nella Stagione Sportiva 2019/20 e ammenda di € 100,00 inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 9653/807 pfi 18-19 MS/gt del 7.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 445/TFN del 31.5.2019)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata. Rimette gli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio per l'esame del merito.

### 3. Ricorso Calc. ZURBAGIU STRACHINA RONALDO DENIS AMAN [all'epoca dei fatti tesserato con la società Sporting Sala Consilina]

**per revocazione ex art. 39, comma 1 lett. c) C.G.S.** avverso la sanzione della squalifica sino all'1.7.2021 seguito gara Sporting Sala Consilina/Real Palomonte - campionato Juniores regionale - del 4.3.2019 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 126 del 16.5.2019)

**INAMMISSIBILE**

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - t. +39 06 84911 - [press@figc.it](mailto:press@figc.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it)





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

**4. Ricorso Sig. VELLONE BRUNO (all'epoca dei fatti Presidente e proprietario della quota di maggioranza della società SS Argentina Srl)** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 1 e l'ammenda a € 500,00.

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 2;
- ammenda di € 1.000,00;

inflitte al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, commi 1, 5 e 15 C.G.S., in relazione agli artt. 91 NOIF e 30 Statuto FIGC seguito deferimento del Procuratore Federale nota 10796/98 pf 18-19 GC/GP/ma del 29.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 67/TFN del 10.6.2019)

**5. Ricorso Calc. PIRODDI NICOLA (all'epoca dei fatti tesserato per la società Monte Urpinu Arsenal)** **RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per 10 giornate inflitta al reclamante per violazione dell'art. 11, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 10017/421 pfi 18-19 MS/vdb del 14.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 55 del 6.6.2019)